

BOZZA DI REGOLAMENTO

Premesse

- Visto l'art. 44, commi 3 e 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- vista la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico recante i requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto;
- visti il D.Lgs. 82/2005, il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. 196/2003, il D.P.R. 275/1999, il D.Lgs. 33/2013 e le Linee guida AgID applicabili;
- tenuto conto delle competenze degli organi collegiali, dei criteri di programmazione delle attività funzionali all'insegnamento e delle relazioni sindacali previste dal CCNL;
- accertata, prima dell'effettivo utilizzo, la conformità tecnico-organizzativa delle piattaforme e delle procedure adottate;

il Consiglio di Istituto adotta il seguente Addendum al Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Addendum disciplina lo svolgimento, in tutto o in parte a distanza, delle attività collegiali indicate all'art. 2 che rivestono carattere deliberativo, nonché le relative modalità di convocazione, partecipazione, votazione, verbalizzazione e conservazione documentale.
2. La modalità telematica o mista è ammessa nel rispetto della legalità, collegialità, partecipazione effettiva, parità di trattamento, accessibilità, sicurezza, protezione dei dati personali e corretta formazione della volontà dell'organo.
3. La scelta della modalità di svolgimento non può comprimere le prerogative dei componenti, aumentare gli obblighi di servizio o trasferire sul personale costi per licenze, connettività o dispositivi ulteriori rispetto alle condizioni legittimamente previste dalla disciplina del lavoro a distanza.
4. Ai fini del presente Addendum, per modalità telematica si intende la partecipazione di tutti i componenti a distanza; per modalità mista la partecipazione contestuale di componenti in presenza e a distanza.

Art. 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Possono svolgersi in modalità telematica o mista, nei limiti dell'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL: le riunioni del Collegio dei docenti, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e le altre attività ricomprese nella lettera a); i Consigli di classe, interclasse e intersezione; i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO).
2. Sono espressamente esclusi gli scrutini, gli esami e la compilazione degli atti relativi alla valutazione, disciplinati dall'art. 44, comma 3, lettera c), del CCNL, salvo una futura e specifica disposizione normativa o contrattuale che ne consenta lo svolgimento a distanza.
3. Il presente Addendum non si applica automaticamente ad altri organi, commissioni o riunioni. L'eventuale estensione richiede una specifica base normativa o contrattuale e un'espressa modifica regolamentare.

Art. 3 - Criteri per la scelta della modalità

1. Le attività a distanza sono programmate nel rispetto del piano annuale delle attività e dei criteri di competenza del Collegio dei docenti. La modalità concreta è indicata nell'atto di convocazione dal soggetto competente, sulla base di criteri preventivi, trasparenti e non discriminatori.
2. La scelta tiene conto della natura e riservatezza degli argomenti, della necessità di voto segreto, del numero e della composizione dei partecipanti, dell'accessibilità, dell'idoneità tecnica della piattaforma e delle esigenze organizzative dell'istituto.
3. La modalità mista è utilizzabile solo quando le dotazioni assicurano ai partecipanti da remoto condizioni effettivamente equivalenti di ascolto, visione, intervento e voto. In difetto, la seduta si svolge interamente in presenza o interamente a distanza.
4. La partecipazione da remoto del personale è ricondotta alla disciplina del lavoro a distanza prevista dal Titolo III del CCNL, secondo la modalità compatibile con il funzionamento e l'organizzazione scolastica e nel rispetto degli atti e delle relazioni sindacali applicabili.

Art. 4 - Verifica preventiva delle piattaforme

1. Prima dell'attivazione delle sedute deliberative a distanza, l'istituzione scolastica verifica e documenta la conformità delle piattaforme e delle procedure ai requisiti della Nota MIM n. 3803/2026 e dell'Allegato tecnico.
2. La verifica comprende almeno: identità e autenticazione; gestione dei ruoli; univocità del voto; integrità e immodificabilità dei risultati; tracciabilità e audit; cifratura; aggiornamenti di sicurezza; gestione degli incidenti; backup e ripristino; localizzazione e trattamento dei dati; esportazione e conservazione delle evidenze.
3. Sono acquisite agli atti la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o partner tecnologico. Per i servizi esterni sono definiti i ruoli privacy e, quando necessario, il fornitore è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
4. L'esito della verifica è formalizzato dal Dirigente scolastico, sentiti il DSGA, il responsabile della protezione dei dati e le altre figure competenti. In assenza di verifica positiva, la piattaforma non può essere impiegata per deliberazioni a distanza.

Art. 5 - Convocazione e documentazione

1. La convocazione è trasmessa tramite i canali istituzionali e nei termini previsti dal Regolamento d'Istituto. Essa indica organo, data, orario, ordine del giorno, modalità di svolgimento, piattaforma, istruzioni di accesso, modalità di intervento e di voto, recapito per l'assistenza tecnica e procedura in caso di disservizio.
2. Il collegamento o invito è personale, riservato e non cedibile. I documenti necessari alla discussione sono resi disponibili con congruo anticipo attraverso spazi istituzionali ad accesso controllato, fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati.
3. Quando necessario è prevista una prova tecnica. Sono assicurati strumenti e accomodamenti ragionevoli per i componenti con disabilità o specifiche esigenze di accessibilità.
4. La convocazione precisa se siano previste votazioni a scrutinio segreto e indica la soluzione digitale validata per il loro svolgimento.

Art. 6 - Identificazione, accesso e riservatezza

1. L'accesso avviene mediante identità digitale o credenziali istituzionali personali, univoche e non condivise, con un livello di autenticazione proporzionato al rischio e, ove possibile, autenticazione forte.
2. Ogni componente mantiene riservate le credenziali, utilizza una postazione che impedisca a terzi di assistere o interferire e adotta cuffie o altre cautele quando siano trattati dati riservati. È vietata la partecipazione da luoghi incompatibili con dignità, sicurezza, attenzione e segretezza della seduta.
3. Il presidente può richiedere l'attivazione temporanea della videocamera o altra misura proporzionata per l'identificazione, nel rispetto del principio di minimizzazione. L'identificazione e la permanenza sono registrate con modalità non eccedenti.
4. L'accesso di esperti, famiglie, studenti o altri soggetti esterni è limitato alle fasi e ai punti dell'ordine del giorno per i quali essi abbiano titolo a partecipare.

Art. 7 - Ruoli nella seduta

1. Il presidente dirige i lavori, verifica identità e quorum, regola gli interventi, dispone le votazioni, proclama gli esiti e adotta le misure previste in caso di disservizio.
2. Il segretario verbalizzante registra presenze, entrate e uscite, sintesi degli interventi, deliberazioni, esiti delle votazioni e incidenti tecnici rilevanti.
3. L'amministratore tecnico gestisce esclusivamente le funzionalità necessarie alla seduta e non può accedere al contenuto dei voti segreti né a informazioni che consentano la re-identificazione. Ogni intervento tecnico rilevante è tracciato.
4. Le autorizzazioni sono attribuite secondo il principio del minimo privilegio e sono revocate al termine delle esigenze cui si riferiscono.

Art. 8 - Costituzione, presenze e quorum

1. All'apertura il presidente accerta l'identità dei partecipanti e il quorum costitutivo secondo le norme applicabili al singolo organo, computando i componenti validamente collegati.
2. Entrate, uscite e disconnessioni superiori a un'interruzione meramente momentanea sono comunicate e annotate. Il presidente verifica nuovamente il quorum prima di ogni votazione e ogniqualvolta sorgano dubbi sulla permanenza del numero legale.
3. La mera visualizzazione del collegamento senza autenticazione o senza possibilità effettiva di interazione non costituisce presenza valida.
4. Il componente collegato a distanza e regolarmente identificato è considerato presente a tutti gli effetti, salvo i periodi di disconnessione annotati.

Art. 9 - Discussione e partecipazione

1. La piattaforma deve permettere comunicazione sincrona, ascolto reciproco, richiesta di parola, condivisione dei documenti necessari e pari possibilità di intervento.
2. Il presidente assicura l'ordinato svolgimento della discussione, il rispetto dell'ordine del giorno e tempi ragionevoli di intervento. Le richieste di parola possono essere formulate tramite la funzione prevista dalla piattaforma.
3. Mozioni, emendamenti e proposte posti in votazione sono resi conoscibili a tutti in forma chiara e non equivoca prima dell'apertura del voto.

Art. 10 - Voto palese

1. Il voto palese è espresso mediante uno strumento validato che associ in modo certo ciascun avente diritto alla scelta espressa, impedisca voti multipli e produca un'evidenza integra ed esportabile.
2. Prima dell'apertura del voto il presidente formula il quesito, individua gli aventi diritto e indica il tempo disponibile. Alla chiusura verifica il numero dei votanti, i voti favorevoli, contrari e le astensioni, applica il quorum deliberativo previsto e proclama l'esito.
3. Qualora il sistema non consenta di dimostrare l'identità del votante, l'univocità del voto e la conservazione dell'esito, esso non è utilizzabile per deliberazioni con effetti giuridici.

Art. 11 - Voto a scrutinio segreto

1. Il voto segreto è ammesso esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dal regolamento e soltanto mediante una soluzione preventivamente validata e documentata.
2. Il sistema deve garantire separazione strutturale tra autenticazione ed espressione del voto, anonimizzazione effettiva e non reversibile, impossibilità per amministratori, fornitore e altri soggetti di accedere al voto individuale, gestione dei log e dei timestamp tale da impedire la re-identificazione e verificabilità del solo esito complessivo.
3. Nelle sedute miste tutti gli aventi diritto, inclusi i presenti in sede, utilizzano il medesimo sistema digitale e la stessa finestra temporale di voto.
4. Se anche uno solo dei requisiti del presente articolo non è assicurato o documentato, la votazione segreta non ha luogo a distanza: il punto è trattato in una seduta in presenza o rinviato. Non è ammessa la sostituzione con alzata di mano, chat, e-mail o sondaggi dichiarati anonimi ma tecnicamente riconducibili al votante.

Art. 12 - Malfunzionamenti e ripetizione del voto

1. Il componente segnala tempestivamente il disservizio attraverso il canale indicato nella convocazione. Il segretario ne annota natura, durata e incidenza sulla partecipazione.
2. Se il disservizio impedisce l'interazione di uno o più componenti prima o durante una votazione, il presidente sospende l'operazione e ne dispone la ripetizione integrale quando non sia possibile garantire parità, univocità e correttezza del voto.
3. Se viene meno il quorum o il disservizio generalizzato persiste oltre 20 minuti, salvo diverso termine motivatamente indicato nella convocazione, il presidente dichiara la sospensione o la chiusura della seduta e rinvia i punti non validamente trattati.
4. Restano valide le deliberazioni già perfezionate prima del disservizio, purché la loro regolarità sia documentabile. Gli esiti parziali di una votazione interrotta sono annullati e non possono essere riutilizzati.

Art. 13 - Verbale ed evidenze documentali

1. Il verbale indica almeno: data e orari; modalità; presidente e segretario; presenti in sede e a distanza; entrate, uscite e disconnessioni rilevanti; verifica dei quorum; punti trattati; sintesi della discussione; testi deliberati; risultati delle votazioni; incidenti tecnici e provvedimenti adottati.
2. Al verbale o al fascicolo della seduta sono associate le evidenze tecniche strettamente necessarie a dimostrare la regolarità delle votazioni. Per il voto segreto sono conservati esclusivamente i dati utili a verificare aventi diritto, partecipazione ed esito complessivo, senza possibilità di correlare identità e scelta.

3. Verbalì, risultati ed evidenze sono formati, protocollati e conservati nel sistema documentale dell'istituto in forma integra, autentica, leggibile e reperibile, secondo il manuale di gestione documentale e le Linee guida AgID.

4. Il verbale è approvato e sottoscritto secondo le norme e il Regolamento d'Istituto. Eventuali dichiarazioni che un componente chieda di inserire sono trasmesse con modalità e termini stabiliti dal presidente.

Art. 14 - Protezione dei dati personali e registrazioni

1. I trattamenti sono effettuati dal titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

2. L'istituto rende le informazioni sul trattamento, disciplina autorizzazioni e ruoli, verifica fornitori e trasferimenti di dati, adotta misure adeguate e svolge la valutazione d'impatto quando richiesta, con particolare attenzione ai sistemi di voto digitale.

3. Ai partecipanti è vietato effettuare registrazioni audio, video, fotografie o schermate, nonché diffondere link, documenti, chat o contenuti della seduta, salvo obblighi di legge o specifica autorizzazione istituzionale sorretta da idonea base giuridica e previa informazione degli interessati.

4. L'eventuale registrazione istituzionale non sostituisce il verbale ed è effettuata solo se necessaria e proporzionata, con finalità, accessi e tempi di cancellazione preventivamente definiti.

Art. 15 - Dotazioni, assistenza e formazione

1. L'istituto mette a disposizione piattaforme istituzionali conformi, istruzioni operative e adeguata assistenza. Non possono essere imposti al personale acquisti di licenze o dispositivi a proprie spese.

2. Sono promosse attività essenziali di informazione e formazione sull'accesso, sulla sicurezza, sulla protezione dei dati e sulle modalità di voto.

3. Il componente che, per documentata impossibilità tecnica non dipendente da negligenza, non possa partecipare a distanza lo comunica tempestivamente. L'istituto individua, ove possibile, una postazione idonea nei propri locali o altra soluzione organizzativa compatibile.

Art. 16 - Efficacia, pubblicazione e verifica periodica

1. Il presente Addendum entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai regolamenti.

2. L'effettivo avvio delle sedute deliberative a distanza resta subordinato al completamento della verifica di cui all'art. 4 e all'adozione delle necessarie misure organizzative, privacy, documentali e di lavoro a distanza.

3. Il regolamento è riesaminato almeno annualmente e ogniqualvolta intervengano modifiche normative, contrattuali, tecnologiche o indicazioni del Ministero, dell'AgID o dell'Autorità garante.

4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti, il CCNL, il Regolamento d'Istituto e le regole proprie di ciascun organo collegiale.